

Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 96 (BUR n. 67/1980)

**INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 23
NOVEMBRE 1980**

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata:

- a) a provvedere all'acquisto, anche mediante trattativa privata, ed alla distribuzione di beni, ivi compresi quelli destinati ad alloggi, nonché a corrispondere servizi nell'interesse delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;
- b) a provvedere all'invio dei beni predetti nei luoghi ove si è verificata la catastrofe;
- c) ad utilizzare personale dipendente e beni già in dotazione della Regione per gli stessi fini di cui alla lettera a).

La Giunta regionale riferirà al Consiglio sugli interventi effettuati e sulla spesa sostenuta.

Art. 2

Alla copertura della nuova spesa di L. 2.000.000.000 viene provveduto mediante l'utilizzo della maggiore entrata di pari importo accertata per interessi attivi su giacenze di cassa.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrate

In aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 03100315		
"Interessi attivi su fondo di cassa"	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Totale in aumento

Spese

In aumento:		
Cap. 042204461		
"Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980"	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
(Capitolo di nuova istituzione)		

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.